

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 22-09-2007, n. 2978

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PROV.TO DI RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Sul ricorso numero di registro generale 147 del 2003, proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Canavese, Roberto Preve, con domicilio eletto presso Roberto Preve in Torino, via Medici, 5;

Questore Torino; Ministero Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/02/2007 il dott. Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna il provvedimento del Questore della provincia di Torino prot. 895/2002 in data 12.11.2002, di rigetto dell'istanza, da lei presentata in data 11.8.2002, tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari protezione sociale, motivato con il fatto che "la straniera, come risulta dai Servizi Socio Assistenziali del Comune di Torino del 30.10.2002 n. 10356S, non ha di fatto seguito il programma di assistenza ed integrazione sociale per lei predisposto;" e con il fatto che ella ha altresì prodotto, " a suffragio dell'istanza sopra indicata, una dichiarazione di lavoro poi risultata ideologicamente falsa dato che la ditta a seguito di accertamento è risultata inesistente all'indirizzo fornito e confermato dalla straniera" e sulla base della considerazione "che i comportamenti su indicati sono incompatibili con le finalità della Legge e che non ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi

costituzionali o internazionali dello Stato italiano", che precludano l'adozione del presente provvedimento".

1.2. L'argomentazione sulla quale è fondato il ricorso riguarda il fatto che il provvedimento impugnato, basato sulla dichiarazione dei Servizi Sociali, avrebbe male interpretato la relazione dei servizi sociali, atteso che gli stessi Servizi hanno ritenuto opportuno concedere alla interessata un ulteriore periodo di osservazione utile per verificare la sua adesione al programma di integrazione sociale.

1.3. In secondo luogo, la Questura avrebbe valutato, ingiustificatamente, in danno della ricorrente la falsa dichiarazione di assunzione, posto che la falsa dichiarazione ha penalizzato proprio la ricorrente (che la riteneva genuina), impedendole di trovare un'attività lavorativa regolare, avendo ella confidato sulla concretizzazione dell'offerta lavorativa risultata invece falsa.

1.4. In terzo luogo, ricorrerebbero i presupposti di cui all'articolo 18 co. 1 e 4, del d.lgs. n. 286/1998 per concedere alla ricorrente il permesso di protezione sociale per motivi di giustizia, posto che un eventuale ritorno nel suo Paese d'origine metterebbe a rischio la sua incolumità personale, per effetto dei tentativi da lei compiuti di sottrarsi all'organizzazione malavitosa che già al suo ingresso in Italia l'aveva ceduta ad un cittadino italiano per destinarla alla prostituzione.

2. Il ricorso è fondato.

L'articolo 18 comma 4 d.lgs. n. 286/1998 prevede che il permesso per motivi di protezione sociale sia revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal Questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Nel caso di specie, il rapporto dei Servizi sociali citato nel provvedimento questorile impugnato afferma che la ricorrente è stata presa in carico dall'Ufficio della Città di Torino il 6.10.2000 ed è stata inserita presso la Comunità "Il Germoglio" che ha lasciato all'inizio di dicembre 2000 "per andare in qualità di collaboratrice domestica presso la signora P.A."

La ricorrente ha, pertanto, frequentato per un periodo sia pure breve il progetto di protezione sociale, e la Divisione servizi socio-assistenziali del Comune di Torino ritiene necessario farle proseguire detto progetto, come si legge nella nota citata, nella quale, così, si afferma: "In considerazione di quanto sopra descritto crediamo necessario un ulteriore periodo di osservazione per verificare l'adesione da parte della signora al programma di integrazione sociale", per cui non si può ritenere che la ricorrente "non ha di fatto seguito il programma di assistenza ed integrazione sociale per lei predisposto", come si afferma nell'impugnato decreto questorile.

2.1. In relazione alla dichiarazione di assunzione prodotta a suffragio dell'istanza e rivelatasi falsa, essa non sembra assumere alcun rilievo posto che, come si evince dalle premesse del provvedimento impugnato, la ricorrente avrebbe presentato "in data 19.08.2002 istanza tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari - protezione sociale", e non per lavoro subordinato.

Né può condividersi la seguente affermazione, contenuta nella nota della Questura in data 16 ottobre 2003,: "Da quanto accertato nel verbale di sommarie informazioni del 5.12.2002 redatto dalla locale Squadra Mobile, si rileva che le modalità attraverso le quali la ricorrente ha fatto conoscenza del sig. N. e dei loro rapporti lavorativi, è impossibile non supporre che la M. non

avesse realizzato che non si trattava di un consueto e regolare rapporto di lavoro, ma che abbia comunque "provato" a produrre la documentazione che non poteva che essere falsa", trattandosi per l'appunto di una mera supposizione, che non può comportare l'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno richiesto per motivi umanitari - protezione sociale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che il ricorso sia da accogliere e che sussistano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^a Sezione -

accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento del Questore di Torino n. 895/2002 in data 12.11.2002 notificato in data 27.11.2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28/02/2007

Giuseppe CALVO Presidente

Ivo CORREALE Referendario

Emanuela LORIA Referendario - estensore